

**“Qui si convien lasciare ogni sospetto”^(*)
Sul tavolo del Primo Presidente della Cassazione
il contrasto esistente in ordine alle modalità
di proposizione della domanda del convenuto
nei confronti di coevocato in giudizio**

NOTA A CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA, ORDINANZA 23 DICEMBRE 2025 N. 33810

*Adolfo Mutarelli^(**)*

Era oramai tempo che, stante il silenzio del codice di rito *ante* e *post* Cartabia *natum*, le Sezioni Unite venissero investite della *quaestio iuris* dell'ammissibilità e del regime processuale applicabile alla domanda proposta nei confronti di parte già convenuta in giudizio. La lacuna sembra ora colmarsi con l'ordinanza del 23 dicembre 2025, n. 33810 con cui la Terza Sezione civile della Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull'opportunità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di un altro convenuto, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza sulla falsariga di quanto prescritto dall'art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.

Seppur con riferimento alla disciplina processuale *ante* Cartabia, l'ordinanza motiva la richiesta di rimessione per il persistente contrasto giurisprudenziale in quanto questione di diritto «*di massima di particolare importanza, in ragione della frequente ricorrenza in concreto della fattispecie*» (1).

In un precedente contributo, cui per brevità si rinvia, si era già illustrato il dissonante contrasto tra le più recenti decisioni della Cassazione che avevano affrontato il tema della disciplina applicabile alla domanda nei confronti di coevocato e che, per delicatezza processuale e lessicale, viene qualificata come “*trasversale*” o talora, con più coraggio, “*riconvenzionale impropria*” (2). L'una e l'altra formula nascondono forse la stessa soluzione al problema: se e quanto possa (o debba) parificarsi una tale domanda alla riconvenzionale che, quale contro domanda, la storia processualcivilistica vorrebbe riferita a quella

^(*) A. DANTE, *Divina Commedia*, Inferno, Canto III.

^(**) Già Avvocato dello Stato.

(1) Per un compiuto esame delle domande trasversali è agevole il rinvio a: G. DELLA PIETRA, *La modalità di proposizione della riconvenzionale trasversale*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, a cura di R. TISCINI, e F.P. LUISO, Pisa, 2022, I, pagg. 293 e ss.

(2) A. MUTARELLI, *Domanda riconvenzionale impropria e domanda trasversale, un possibile distinguo?*, in *Rass. Avv. Stato*, 2021, vol. IV, pagg. 261 e ss.

proposta dal convenuto all'attore (o dall'attore al convenuto come *reconventio reconventionis*)(3).

Secondo un primo orientamento, per dir così maggioritario e ancora di recente confermato, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non dovrebbe essere aggravato dell'onere di richiedere il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. potendo limitarsi a formulare la suddetta domanda nel rispetto dei termini e con le modalità previste dall'art. 167 c.p.c. per la domanda riconvenzionale *strictu sensu*, cioè per la seducente ragione che non potrebbe ritenersi terzo chi è già parte del giudizio. Peraltro, nella riferita prospettiva, l'imporre la necessità del differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa del terzo costituirebbe misura del tutto sovrabbondante, in quanto appare poco ragionevole chiamare in causa chi risulta già chiamato (4).

Appare evidente come tale orientamento operi una parificazione *tout-court* della domanda trasversale (o riconvenzionale impropria) all'unica riconvenzionale disciplinata dal codice senza neanche indagare se e in quale modo una tale domanda debba (o meno) essere fondata sui medesimi fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda (5). A tal ultimo riguardo la Cassazione risolve tautologicamente la problematica affermando che «Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posti dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 29 aprile 1980)» (6).

Meraviglia come la Corte abbia operato un riferimento ad una sentenza del 1980 dimenticando che il problema sul tavolo non è sorto con l'impianto del codice di rito che non conteneva nessun appiglio (neanche apparente) per consentire una lettura restrittiva della nozione di domanda riconvenzionale (solo) come quella svolta dal convenuto nei confronti dell'attore (artt.

(3) In tal senso, seppur con riferimento all'art. 183, 4° comma c.p.c., M. COMASTRI, *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L.P. COMIGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI e R. VACCARELLA, Torino, vol. I, pag. 487.

(4) Cass., ord., 23 marzo 2022, n. 9411; Cass., 26 ottobre 2017, n. 25415 e, con riferimento alla disciplina processuale anteriore alla riforma del 1990, Cass., 15 maggio 1991, n. 6800; Cass., 29 aprile 1980, n. 2448; Cass., 15 maggio 1973, n. 1375. In dottrina: G. GUARNERI, *Sulle modalità di proposizione della c.d. domanda riconvenzionale trasversale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2, 2022, pag. 759; A. LOMBARDI, *Il regime processuale della c.d. domanda trasversale*, in *IUS Processo civile*, 21 marzo 2022; G. BARILE, *La domanda trasversale secondo l'ultima giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1, 2022, pag. 225.

(5) In giurisprudenza si ritiene che per aversi domanda riconvenzionale tra le contrapposte pretese debba esistere un collegamento obiettivo, tale da suggerire la celebrazione del *simultaneus processus*, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, 1° co., Cost. (ex plurimis Cass., 14 maggio 2022, n. 1617 e Cass., 4 marzo 2020, n. 6091) scorrendosi, in tema di *reconventio reconventionis* di ammissibilità nei limiti in cui la sua proposizione sia giustificata dalle difese del convenuto (Cass., 4 marzo 2020, n. 6091).

(6) Cass., ord., 23 marzo 2022, n. 9411, cit.

36, 167, 2° comma e 292 c.p.c.), e che è stato avvertito solo all'indomani della riforma processuale introdotta con L. 26 novembre 1990, n. 353, in ragione delle rigide preclusioni processuali introdotte nel giudizio ordinario. All'indomani di questo intervento normativo e delle preclusioni processuali introdotte ci si è domandati in che misura e modo dovessero bilanciarsi le esigenze di economicità dei giudizi con il diritto di difesa del convenuto colpito dalla domanda di litisconsorte.

Deve infatti darsi atto che sino a quel momento la giurisprudenza aveva ammesso e plasmato (nel silenzio del codice di rito) i presupposti e le modalità di proposizione della domanda del convenuto nei confronti di altro litisconsorte ritenendo sufficiente la mera proposizione della stessa nella comparsa di costituzione (art. 170 c.p.c.) e facendo in tal modo prevalere ragioni di carattere sostanziale in quanto *«sarebbe rigido e vacuo formalismo negare a chi è chiamato in causa la possibilità di far valere in quella medesima sede il diritto di cui è titolare e che avrebbe potuto sicuramente tutelare mediante l'intervento sol perché, maliziosamente o meno, gli è stata attribuita tale veste processuale»* (7). L'esistenza del contraddittorio già in atto e l'inesistenza di preclusioni processuali militavano nel senso che la soluzione raggiunta costituisse un soddisfacente punto di equilibrio tra esigenze di concentrazione, celerità e economicità del processo con il diritto di difesa del coevocato destinatario della domanda del litisconsorte, tenuto anche conto che, *ante* 1990, il terzo poteva anche essere direttamente evocato in giudizio alla prima udienza dal convenuto.

L'illustrato assetto giurisprudenziale veniva confermato anche dopo l'intervento processuale del 1990. Già nella prima pronuncia successiva alla novella del 1990 si dava per scontato che ogni domanda proposta nei confronti di litisconsorte fosse parificabile ad ogni effetto alla riconvenzionale. L'apodittico riferimento all'esigenza di garantire il *simultaneus processus* nel dichiarato fine di privilegiare celerità e concentrazione, costituiva la cartina di tornasole della bontà della soluzione prescelta (8).

Senonché la *quies* giurisprudenziale raggiunta veniva posta in discussione da un'articolata sentenza della Cassazione secondo cui allorché il convenuto intenda proporre una domanda nei confronti di coevocato, fondata su un titolo diverso da quello dedotto dall'attore e appartenente già al processo, non può procedere nelle forme di una domanda riconvenzionale, dovendo, invece evocare l'altro convenuto, quale terzo estraneo al rapporto processuale con chiamata di terzo, per comunanza di causa o garanzia.

(7) Così: Cass., 4 gennaio 1969, n. 9, in *Giur. it.*, 1970, 1, c. 810 con nota di G. TARZIA, *Sulla proposizione delle domande tra litisconsorti*. In tal senso Cass., 15 giugno 1991, n. 6800.

(8) Cass., 12 novembre 1999, n. 12558. In tal senso anche la successiva Cass., 26 ottobre 2017, n. 25415, in *Imm. & Propr.*, 2018, pag. 54.

Ciò in quanto non potrebbe ritenersi sufficiente la proposizione di domanda riconvenzionale sol perché il soggetto è già parte del giudizio e ciò proprio in ragione della diversità di *causa petendi*, diversamente opinando «verrebbero compromessi definitivamente, sia i diritti di difesa costituzionalmente riconosciuti alla parte, sia le facoltà processuali riservate al terzo» (9). E, del resto, motiva la Cassazione «Riprova della validità della conclusione per la quale, in tale evenienza, è necessaria la chiamata in causa del terzo, la si può ricavare anche dal principio per il quale l'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria» (10).

Tale orientamento, per dir così minoritario, è stato poi ulteriormente precisato con due recenti decisioni (11) che hanno evidenziato come «Occorre infatti considerare, innanzitutto, che quanto alla domanda nuova proposta nei suoi confronti il coevocato non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa» (12). Ciò in quanto «Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt. 166 e 167 c.p.c. e procedendo quindi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito» (13).

Nelle predette decisioni emerge, per la prima volta, l'avvertita preoccupazione che il punto di equilibrio individuato dall'orientamento maggioritario non sia in realtà così soddisfacente e possa comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa del coevocato colpito dalla domanda trasversale di altro convenuto privilegiando, quale opzione ritenuta ineludibile, la celerità e concentrazione garantita dal *simultaneus processus*. Il problema è dunque: quanto si possa o si debba sacrificare sull'altare della velocità e concentrazione o, con specifico riferimento al tema proposto, in che misura possa sacrificarsi il diritto

(9) Cass., 15 febbraio 2011, n. 8315 (non massimata).

(10) Cass., 15 febbraio 2011, n. 8315, cit.

(11) Cass., 12 maggio 2021, n. 12662; Cass., 7 novembre 2023, n. 31010; per la giurisprudenza di merito, Corte Appello di Napoli, 28 novembre 2025, n. 3757; Trib. Torino, 16 marzo 1999, in *Giur. it.*, 1999, 1, c. 2290.

(12) Testualmente da: Cass., 12 maggio 2021, n. 12662, cit.

(13) Cass., ord., 7 novembre 2023, n. 31010, cit.

di difesa del coevocato destinatario di domanda trasversale in funzione del perseguimento dei predetti valori ritenuti assorbenti per ragion di stato.

Al riguardo, può fondatamente dubitarsi che sia costituzionalmente sacrificabile il diritto di difesa del litisconsorte destinatario della domanda trasversale in nome del *simultaneus processus*, non rinvenendosi nell'ordinamento un principio di rango costituzionale che ne imponga la necessaria attuazione; la sua mancata realizzazione, infatti, non incide sull'effettività del diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., né sul canone del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., e non appare ragionevole allorché la posizione giuridica sostanziale sia comunque suscettibile di piena tutela dinanzi al giudice competente, ancorché in sede distinta, attraverso un procedimento rispettoso del contraddittorio, dell'eguaglianza delle parti e dell'integrità delle garanzie difensive (14).

In presenza di una diversità di titoli, l'esigenza di concentrazione processuale perseguita attraverso il *simultaneus processus* non può essere assunta quale valore di per sé assorbente ed esclusivo, qualora il suo soddisfacimento si risolva in un potenziale pregiudizio delle garanzie difensive e delle facoltà di reazione processuale del coevocato o del terzo chiamato in causa. In tali ipotesi, l'interesse all'unitarietà del giudizio deve necessariamente essere bilanciato con il principio della "*parità delle armi*" (15), che costituisce un'invariante di rango costituzionale e rappresenta un corollario essenziale del diritto di difesa e dell'effettività del giusto processo, garantiti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. Esso non si risolve in una formula astratta, ma presidia la concreta possibilità per ciascuna parte di incidere sul convincimento del giudice con mezzi equivalenti, di reagire alle pretese avversarie e di partecipare al procedimento senza subire situazioni di svantaggio strutturale o asimmetrie ingiustificate.

Né può trascurarsi che ancora di recente la Corte Costituzionale ha riaffermato che il principio del contraddittorio costituzionale richiede che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, pur lasciando al legislatore il compito di definire modalità e strumenti, nei limiti della ragionevolezza e dell'assenza di manifesti squilibri procedurali (16). Nella prospettiva considerata non può sfuggire come la giurisprudenza costituzionale riserva all'ampia discrezionalità del legislatore il gravoso compito di individuare gli istituti processuali più idonei a perseguire l'obiettivo della riduzione della durata dei giudizi civili (17) frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in na-

(14) In tal senso, da ultimo: Corte Cost., 26 novembre 2020, n. 253, in *Foro it.*, I, c. 19, e *ivi* nota redazionale.

(15) A. MUTARELLI, *All'esame della Consulta il problema della revocabilità della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo*, in *Corr. giur.*, 1996, pag. 569.

(16) Corte Cost., 16 aprile 2025, n. 39; Corte Cost., 23 marzo 2022, n. 73.

turale conflitto reciproco (18). Né può sottacersi che sul tema in esame, di cui era ben noto il conflitto giurisprudenziale, il codice di rito tuttora tace nonostante la recente riforma Cartabia.

Peraltro, la nozione di parte processuale in una sua accezione non formale, non può essere disgiunta dal titolo dedotto in giudizio dall'attore tanto più nel giudizio ordinario in cui, a differenza del rito lavoro, la proposizione di riconvenzionale non comporta spostamento dell'udienza. Il coevocato è già parte del giudizio ma, sotto un profilo sostanziale, rimane terzo rispetto a una domanda fondata su un diverso titolo.

È inoltre significativo osservare che con recente pronuncia la Sezione Lavoro della Cassazione ha aderito solo in apparenza all'orientamento maggioritario di legittimità avendo cura di avvertire che «*In effetti, esigenze di concentrazione del giudizio e di celerità dello stesso, inducono a preferire l'indirizzo prevalente, anche perché il diritto di difesa del destinatario della nuova domanda non è leso, ma è garantito, nel rito del lavoro, dal meccanismo dell'art. 418 c.p.c.*» (19) che, non a caso, impone la necessità del differimento dell'udienza.

La verità è che la domanda trasversale non è equiparabile *tout court* (20), alla domanda riconvenzionale in senso stretto «*diversamente opinando bisognerebbe ritenere che essa sia ammissibile negli ampi margini entro cui è ammissibile la domanda riconvenzionale in senso stretto. [...] sotto il profilo sistematico, infatti la domanda trasversale è analoga alla domanda verso il terzo*» (21).

Nel silenzio del diritto positivo deve individuarsi un punto di equilibrio che tenga adeguatamente conto delle esigenze di difesa della parte destinataria di una domanda cui va garantita sempre identità e effettività di tutela sia essa convenuto principale destinatario della domanda dell'attore o litisconsorte della domanda di altro litisconsorte fondata su distinto titolo. Alla luce di quanto precede, si ritiene auspicabile che la parificazione tra riconvenzionale e domanda contro litisconsorte sia ritenuta configurabile solo ove il legame obiettivo è il medesimo di quello dell'attore (che dovrebbe qualificarsi più correttamente come riconvenzionale impropria) mentre, in ipotesi di titolo diverso, sembra opzione ragionevole prevedere che si applichi la disciplina della chiamata del terzo (che andrebbe qualificata come domanda trasversale). In tale ipotesi la concessione del modesto termine per la chiamata del terzo non sembra appesantire in modo non ragionevole la durata del processo tenuto al-

(17) Corte Cost., 3 giugno 2024, n. 96.

(18) Corte Cost., 15 novembre 2022, n. 230.

(19) Cass., ord., 3 novembre 2025, n. 28976.

(20) A. RONCO, *Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l'altro*, in *Giur. it.*, 1, 1999, 2290.

(21) F. COSSIGNANI, *La domanda cd. trasversale*, in www.eclegal.it, 16 gennaio 2018.

tresi conto che il giudice deve provvedervi nel breve termine di cui al primo e secondo comma dell'art. 171-*bis* c.p.c. Del resto è davvero arduo sostenere che, in un così limitato ambito temporale, il tempo accordato alla difesa costituisca una dilatazione impropria del processo quanto piuttosto un tempo fisiologico, necessario alla corretta attuazione della funzione giurisdizionale.

Non resta che attendere che dell'illustrato contrasto ne vengano investite le Sezioni Unite nella fiducia che "*in sua voluntate sia nostra pace*" (22).

Cassazione civile, Sezione Terza, ordinanza 23 dicembre 2025 n. 33810 - Pres. L. Rubino, Rel. R. Rossi - A.A., B.B., C.C. e D.D. (avv. E. Colangelo) c. EE (avv. A. Caranci) e c. F.F. (avv. M. Zenatto).

FATTI DI CAUSA

1. Nel settembre 2018 F.F. domandò giudizialmente la condanna di E.E., B.B., C.C., A.A. e D.D. al ristoro dei danni sofferti per l'illegittima occupazione di un immobile, di proprietà attorea, ubicato in Piove di Sacco, protrattasi nello *spatium temporis* compreso tra il 9 aprile 2013 ed il 3 agosto 2017.

Questi, in sintesi, i fatti addotti a suffragio della domanda:

-) nel gennaio 2004 F.F. aveva proposto nei confronti della sorella E.E. azione di simulazione avente ad oggetto un atto di divisione con cui alla convenuta era stata assegnata la proprietà del cespite in Piove di Sacco;

-) nel dicembre 2009 E.E. aveva alienato l'immobile *de quo* a B.B., C.C., A.A. e D.D., dando atto, nel relativo contratto, della pendenza del giudizio di simulazione e con esclusione della garanzia per evizione;

-) con sentenza del 9 aprile 2013 la Corte di appello di Venezia aveva accertato la natura simulata dell'atto di alienazione e dichiarato l'immobile di esclusiva proprietà di F.F.;

-) soltanto in data 3 agosto 2017, F.F. aveva ottenuto la restituzione del cespite.

2. Nel costituirsi in lite, E.E., oltre al rigetto della domanda attorea, spiegò domanda di manleva nei riguardi degli altri convenuti, instando, ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., per la fissazione di altra udienza, richiesta accolta dal Tribunale.

3. Resistendo *uno actu* alla domanda attorea, B.B., C.C., A.A. e D.D. proposero domanda di manleva nei confronti dell'altra convenuta E.E., tuttavia senza formulare istanza di differimento di udienza.

4. All'esito del giudizio di prime cure, l'adito Tribunale di Padova:

(a) condannò B.B., C.C., A.A. e D.D., in solido tra loro, al pagamento in favore di F.F. di Euro 42.900, per l'indicata causale;

(b) condannò E.E., ai sensi dell'art. 1483, secondo comma, cod. civ., a manlevare gli altri convenuti delle somme che questi ultimi erano tenuti a corrispondere all'attore.

5. Avverso detta pronuncia, interposero appello: in via principale, E.E.; in via incidentale condizionata B.B., C.C., A.A. e D.D.

Contraddisse alle impugnazioni F.F.

(22) A. DANTE, *Divina Commedia*, Paradiso, Canto III.

La decisione in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello principale e reiezione di quello incidentale, ha dichiarato inammissibile (per difetto di istanza di differimento della prima udienza) la domanda di manleva spiegata da B.B., C.C., A.A. e D.D., confermando il capo sopra descritto sub (a) della sentenza di prime cure.

6. Ricorrono per cassazione, con unitario atto di impugnazione, B.B., C.C., A.A. e D.D., articolando tre motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, E.E. e F.F.

I ricorrenti e la controricorrente E.E. hanno depositato memoria illustrativa.

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Il primo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 167 e 269 del codice di rito, censura la dichiarata inammissibilità della domanda di manleva spiegata in primo grado dai ricorrenti.

Si assume, al riguardo, che al momento di proposizione di essa l'altra convenuta E.E. aveva già depositato propria comparsa di risposta con istanza di spostamento della prima udienza, sicché ella *«aveva un tempo congruo e non inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ. per difendersi rispetto alla domanda di manleva proposta dai coevocati»*.

Si rileva altresì che, al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, la maggioritaria giurisprudenza di nomofilachia si era espressa nel senso della non necessità della istanza di spostamento di udienza in caso di domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto, orientamento sul quale i ricorrenti avevano confidato, sicché il diverso indirizzo condiviso dalla Corte veneziana, affermato dalla Cassazione nell'anno 2021, integrava un *overruling* processuale, che non poteva ridondare in pregiudizio dei ricorrenti.

1.2. Il secondo eccepisce la nullità della sentenza per motivazione assente o soltanto apparente, in relazione al capo di pronuncia con cui, onde rigettare l'appello incidentale, è stato *sic et simpliciter* affermato che *«il rigetto della domanda di condanna svolta da F.F. avverso E.E. poteva tuttavia essere oggetto di impugnazione solo da parte dello stesso F.F.»*.

1.3. Il terzo, per violazione di plurime norme di diritto (artt. 81 e 100 cod. proc. civ.; artt. 1147, 1148, 1483, secondo comma, 2652, num. 4, 2043 e 2697 cod. civ.) censura, infine, la reiezione dell'appello incidentale nella parte relativa all'attribuzione all'una o all'altra delle parti convenute della responsabilità per i danni da occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà dell'attore.

2. Sul primo motivo di ricorso, a carattere logicamente preliminare, si registrano (come già segnalato dall'Ufficio del Massimario) decisioni di segno difforme e divergente nella giurisprudenza di legittimità.

2.1. Secondo un primo avviso, di più risalente elaborazione, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 cod. proc. civ. per la chiamata in causa di terzo, essendo invece sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. per la domanda riconvenzionale.

Da ultimo, l'indirizzo è stato ribadito da Cass. 23 marzo 2022, n. 9441 (Rv. 664567-01), in ordine ad una domanda proposta da un convenuto nei confronti di un terzo chiamato in causa ad opera di altro convenuto: in tale fattispecie, questa Corte ha ritenuto che la proposizione di siffatta domanda, qualificata riconvenzionale, non esigesse le forme prescritte per la

chiamata in causa del terzo *«per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio»*.

Ma in realtà detto principio di diritto era stato reiteratamente enunciato in arresti di nomofilachia relativi alla disciplina processuale anteriore alla riforma del 1990: si riteneva non necessaria la *vocatio in ius* *«per essere la parte già presente nel processo»*, purché la domanda in questione - a norma degli artt. 167 e 183 cod. proc. civ. *illo tempore* vigenti - fosse proposta entro la prima udienza, pur se essa non fosse strettamente dipendente dalla pretesa fatta valere dall'attore, in ragione dei principi di economia processuale e di concentrazione dei giudizi (in questo ordine di idee, cfr. Cass. 15 giugno 1991, n. 6800, Rv. 472702-01; Cass. 29 aprile 1980, n. 2848, Rv. 406594-01; Cass. 15 maggio 1973, n. 1375, Rv. 364021-01).

Più specificamente, nel caso di domanda formulata da un convenuto nei confronti di altro convenuto, si considerava sufficiente la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall'art. 170 cod. proc. civ., senza la necessità della notificazione di una citazione, cioè di un formale atto di chiamata in causa ex art. 106 cod. proc. civ., per essere la suddetta comunicazione idonea ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio: *«costituirebbe un inutile formalismo costringere la ritualità di tale domanda negli schemi della citazione notificata quando con la comunicazione della comparsa risultano ugualmente salvaguardati i principi fondamentali del contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.) con la possibilità offerta al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese»* (così Cass. 25 maggio 1999, n. 5073, Rv. 526643-01; Cass. 17 marzo 1990, n. 2238, Rv. 466009-01; Cass. 26 marzo 1971, n. 894, Rv. 350793-01; Cass. 4 gennaio 1969, n. 9, Rv. 337793-01; Cass. 15 maggio 1963, n. 1202, Rv. 261771-01; Cass. 25 febbraio 1963, n. 466, Rv. 260622-01).

Si iscrive nel descritto filone, con analoghe argomentazioni, Cass. 26 ottobre 2017, n. 25415, Rv. 646453, non massimata sul punto, resa su vicenda disciplinata dal codice come modificato dalla novella del 1990.

2.2. Nella più recente giurisprudenza di legittimità si rinvencono tuttavia pronunce che subordinano l'ammissibilità della domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto al rispetto delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, cioè a dire la tempestiva istanza di differimento dell'udienza e la notificazione di un atto di citazione nell'osservanza del termine minimo a comparire.

In questo senso, Cass. 15 febbraio 2011, n. 8315, non massimata, ha affermato che il convenuto, laddove intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, fondata su un titolo del tutto diverso da quello dedotto in giudizio dall'attore, non possa procedere nelle forme di una semplice domanda riconvenzionale, dovendo evocare l'altro convenuto, quale terzo estraneo al rapporto originariamente dedotto in giudizio, con una corretta chiamata di terzo, per comunanza di causa o garanzia, non potendosi ritenere sufficiente la proposizione di una domanda riconvenzionale per il solo fatto che il soggetto nei confronti del quale la domanda è proposta è già parte del giudizio per effetto della domanda proposta dall'attore, perché, proprio in ragione della diversa *causa petendi*, verrebbero *«compromessi definitivamente sia i diritti di difesa costituzionalmente riconosciuti alla parte, sia le facoltà processuali riservate al terzo»*.

Ancor più puntuale è il principio di diritto poi enunciato da Cass. 12 maggio 2021, n. 12662, Rv. 661320-01 (alla quale ha prestato esplicita adesione la sentenza qui gravata), così massimato: *«nel processo civile conseguente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990,*

caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 cod. proc. civ., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito».

La diffusa motivazione sviluppata in quest'ultimo arresto muove dalla considerazione per cui *«quanto alla domanda nuova proposta nei suoi confronti il coevocato non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa»*; e proprio per assicurare il compiuto esercizio di essi, è necessario garantire al convenuto destinatario della domanda il godimento del termine minimo a comparire.

La riconduzione della domanda c.d. trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, nell'ambito della chiamata in causa del terzo, viene quindi sostenuta in forza di un'interpretazione estensiva dell'art. 269 cod. proc. civ., definendo *«terzo»* il soggetto *«estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l'attore e ciascuno dei convenuti»*.

3. L'illustrato contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici rende non più differibile un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia.

La questione di diritto rappresentata appare inoltre, ad avviso del Collegio, di massima di particolare importanza, in ragione della frequente ricorrenza in concreto della fattispecie.

Ricorrono le condizioni per la rimessione del ricorso al Primo Presidente affinché valuti ex art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. l'opportunità di un'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull'opportunità della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione illustrata in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 18 novembre 2025.